



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 26/01/1993
Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 15/09/2009.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1

Gli impianti sportivi del Comune di Monteforte d'Alpone e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione comunale e sono destinati all'uso pubblico. Essi sono attualmente costituiti da:

- campo da calcio regolamentare "V. Mazzola" con annessi docce e spogliatoi sito in Monteforte;
- campo da calcio "Gigi Meroni" a Monteforte;
- campo da calcio "Brognoligo" con annessi docce e spogliatoi;
- campo da calcio "Costalunga" con annessi docce e spogliatoi (in convenzione con la Parrocchia di Costalunga);
- n. 2 campi **polifunzionali (calcetto a 5 – tennis)** a Monteforte;
- **campo da calcio per allenamenti in via A. Consolini a Monteforte;**
- palazzetto dello sport di Monteforte;
- palestra delle scuole medie di Monteforte;
- palestra delle scuole elementari di Monteforte;
- palazzetto dello sport di Brognoligo.

Art. 2

I campi "V. Mazzola" e Costalunga sono destinati solo alla disputa di partite ufficiali, salvo eccezioni decise di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

I campi "G. Meroni", Brognoligo e via A. Consolini sono destinati agli allenamenti ed alle partite su di essi praticabili.

Art. 3

Gli impianti sportivi sono concessi in uso ~~indistintamente~~ a tutte le Federazioni sportive del CONI, agli Enti di Promozione sportiva, alle Associazioni e Società Sportive ed ai cittadini al fine dell'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

Art. 4

La concessione dell'uso degli impianti sportivi è affidata al Sindaco, o a suo delegato, che si avvarrà della collaborazione della Commissione Consiliare allo Sport.

Art. 5

Le domande per l'uso degli impianti sportivi comunali devono essere indirizzate al Sindaco o suo delegato che procederà all'assegnazione di turni, spazi ed orari nel quadro di una programmazione per ogni singola disciplina sportiva e secondo il criterio dell'**ottimale** utilizzazione degli spazi **ed economicità di gestione**.

Le richieste per l'uso degli impianti sportivi per le attività annuali delle Associazioni e Società devono essere presentate entro la prima settimana del mese di luglio.

Le richieste per l'uso degli impianti per attività occasionali devono pervenire almeno sette giorni prima della data di utilizzo ad esclusione delle prenotazioni per l'uso dei campi polifunzionali (calcetto/5 e tennis).

Le società sportive sono tenute ad inviare al Comune copia del calendario ufficiale di gara, non appena ne saranno in possesso, al fine di garantire un corretto utilizzo degli impianti.

Art. 6

Qualora più soggetti facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto e in orario uguale o parzialmente sovrapposto, l'amministrazione comunale darà priorità nella scelta del soggetto utilizzatore alle Associazioni o Società Sportive che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e/o nell'ambito del territorio comunale tenendo prioritariamente conto dei criteri di seguito enucleati in ordine di importanza:

- 1. Importanza dell'attività sportiva svolta in riferimento alla categoria più elevata di partecipazione ai campionati regolamentari per ogni categoria di età.**
- 2. Rappresentatività (numero di praticanti iscritti residenti nel Comune negli ultimi 2 anni)**
- 3. Anzianità di attività.**
- 4. Per le società calcistiche priorità data alle varie categorie di età, livello e sesso secondo regolamento FIGC più recente.**
- 5. Nel caso specifico delle squadre di calcio di "amatori" la priorità viene data a quelle squadre che hanno il maggior rapporto tra praticanti residenti nel comune ed il totale degli iscritti.**

Art. 7

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle quote d'uso stabilite del tariffario approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Sport. L'uso delle strutture tutte da parte delle scuole locali nell'ambito della attività didattica è libero e gratuito. Esenzioni dal pagamento delle quote d'uso possono essere concesse dal Sindaco, o da suo delegato, per casi particolari sentito il parere motivato del Presidente la Commissione allo Sport.

Art. 8

In caso di ritardo, rispetto all'orario assegnato, nel lasciare libero l'impianto all'utente sarà applicata una sanzione di € 50,00 per ogni dieci minuti di ritardo. La sanzione potrà essere commutata nello svolgimento di lavori a favore degli impianti sportivi.

Art. 9

La morosità nel pagamento dei canoni d'uso dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento, possono comportare per i concessionari la sospensione o la revoca della concessione.

Art. 10

Il Sindaco, o suo delegato, ha facoltà di revocare le concessioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive degli impianti, per tempi ragionevolmente brevi, **oltre alla facoltà di revocare o sospendere la concessione anche per l'uso non corretto e non rispettoso da parte degli utenti.**

Art. 11

Quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili, l'attività degli stessi può essere sospesa ad insindacabile giudizio del Sindaco, o suo delegato.

Art. 12

Per manifestazioni sportive ed extra - sportive che richiedano l'installazione di attrezzature particolari non comunemente esistenti all'interno dell'impianto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio di dette attrezzature. Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dello impianto per altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio di attrezzature varie dovranno svolgersi sotto il controllo del gestore onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

Art. 13

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali: il rispetto di quanto sopra compete al responsabile della concessione.

Art. 14

Tutti gli attrezzi, indumenti, ed altro materiale necessario allo svolgersi dell'attività sportiva praticata dagli utenti di proprietà degli stessi o delle Società concessionarie non potranno essere depositati, o comunque, lasciati nei locali dei singoli impianti. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco, o da suo delegato.

Art. 15

Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, vendere o noleggiare agli utenti attrezzi, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive; pertanto, ogni forma di commercio o assistenza retribuita è assolutamente vietata.

Art. 16

L'Amministrazione Comunale ed il gestore addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque derivare durante l'attività sportiva. Gli utenti sono tenuti prima dell'inizio dell'attività a segnalare agli addetti al servizio, ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

Art. 17

Gi utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi; ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e, infine, ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva.

Gli utenti inoltre devono tenere un comportamento ed un linguaggio in linea con i valori sportivi (educazione, rispetto, lealtà, disciplina) soprattutto in presenza di minori.

Art. 18

Ad evitare discussioni con il personale addetto al servizio, gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente al Sindaco, o al suo delegato, tramite gli uffici preposti, che dovranno fornire risposte in tempi ragionevolmente brevi.

Art. 19

Gi Enti, Società e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato agli impianti sportivi.

Il Sindaco richiederà ai responsabili la rifusione dei danni eventualmente arrecati.

I Concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti e strutture da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

Art. 20

Gli Enti, le Società e, comunque, tutti i concessionari degli impianti sportivi, sono tenuti, nel caso di attività agonistica a sottoporre i propri aderenti a specifica visita medica ai fini di accertare l'idoneità fisico – sanitaria dei singoli ad esercitare l'attività sportiva nelle singole discipline nel rispetto anche degli specifici regolamenti federali.

Art. 21

Gi Enti, le Società e, comunque, tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti a contrarre una forma assicurativa in favore dei loro associati presso gli appositi Istituti contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare nell'esercizio della pratica sportiva.

Art. 22

Le concessioni dei servizi di bar, pubblicità ed altri servizi, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberanti o contratti da parte dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale con riferimento alle normative vigenti in materia, in tema di rilascio di licenza o autorizzazioni di vendita al dettaglio.

Art. 23

L'uso di impianti sportivi per finalità e manifestazioni a carattere diverso dello sportivo, fermo restando il pagamento dovuto, deve essere autorizzato da un apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 24

Il presente regolamento richiama gli art. 16, 17, 18, 19 dello Statuto Comunale ed il regolamento Comunale per concessioni di contributi e benefici economici ad enti, comitati, persone fisiche, con particolare riferimento al Capo VII.

Art. 25

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e sia ritenuto utile al migliore funzionamento degli impianti, il Sindaco può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario ed opportuno.